



UNIONCAMERE

La Composizione negoziata d'impresa: funzionamento, regole e procedure

Sandro Pettinato

Area Servizi per la finanza ed il sostegno alle imprese

La legge n.147/2021

Fonti normative: D. L. 24/08/21, n° 118 oggi L. 147/21 «Misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale», pubblicato sulla G.U. n. 202 del 23/10/21

Il provvedimento:

✓ rinvia l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa al **16 maggio 2022** (ad eccezione del Titolo II sugli **OCRI** che viene invece **rinvitato al 31 dicembre 2023**)

✓ introduce la **Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**, il cui avvio è previsto il **15 novembre 2021**

La procedura è solo **volontaria e stragiudiziale per gli imprenditori commerciali ed agricoli** in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario (non è prevista in pendenza di accordi di ristrutturazione o concordato preventivo).

E' introdotto il nuovo **concordato semplificato** se non si raggiunge un accordo di composizione negoziata



Il decreto dirigenziale «attuativo» del Ministero della giustizia

I commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del decreto legge sono già entrati in vigore lo scorso 25 agosto per far sì che la piattaforma telematica, gli elenchi degli esperti e la formazione degli esperti siano realizzati prima dell'avvio della composizione negoziata

I contenuti della Piattaforma e della formazione degli esperti sono stati successivamente **definiti nel dettaglio con il decreto dirigenziale** che il Ministero della Giustizia ha adottato lo scorso 28 settembre 2021

Gli elenchi degli esperti dovranno essere costituiti **presso la Camera di commercio di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano**, ma la **domanda** viene presentata **agli ordini dei commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro** che ne curano la modalità di formazione, la tenuta e l'aggiornamento (le figure con esperienza nel settore della ristrutturazione - con piani o accordi già siglati – presentano, invece, la domanda direttamente alla Cciaa)

La formazione degli esperti

Sezione IV dell'allegato al Decreto dirigenziale

Il decreto dirigenziale contiene le linee guida per una formazione unitaria di tutte le categorie professionali e dei manager. Per ciascun aspirante sono previste:

- **55 ore di formazione (minime)**
- **sessioni formative con contenuto temi trattati**
- **definizione esatta della tipologia di docente**
- **modalità di verifica dell'apprendimento**

La formazione svolta precedentemente, che risulti dal c.v., **o la partecipazione successiva a corsi di ulteriore approfondimento**, possono costituire **titolo preferenziale per la nomina**, ma **non sono sufficienti ad esaurire il percorso formativo richiesto**

Gli elenchi regionali degli esperti

La legge n.147/2021

Possono essere inseriti negli elenchi i seguenti soggetti:

- ✓ **Dottori commercialisti ed esperti contabili ed Avvocati** iscritti all'albo da **almeno 5 anni con esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa**
- ✓ **Consulenti del lavoro** iscritti all'albo da almeno 5 anni **che hanno concorso ad almeno 3 casi di accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento, concordati preventivi**
- ✓ **Manager** non iscritti agli albi con **esperienza di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con successo**

L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso della specifica formazione obbligatoria di 55 ore, prevista dal Dec. Dirig. 28/09/2021 Min. Giustizia



UNIONCAMERE

La Piattaforma telematica nazionale

(decr. dirigit. 28/09/2021)

La piattaforma www.composizionenegoziata.camcom.it avrà 2 aree principali

L'area pubblica: con gli **elementi informativi** per l'accesso alla composizione negoziata

L'area riservata: per la presentazione delle **istanze di composizione negoziata** ed il suo iter (utenti autorizzati con diversi livelli di accesso quali Spid, Cns, Cie).

La piattaforma renderà disponibili le seguenti principali funzioni:

La Piattaforma telematica nazionale

(decr. dirig. 28/09/2021)

- ✓ Gli strumenti informatici (art. 3, comma 2 quali: test di valutazione, lista di controllo particolareggiata e protocollo di conduzione della composizione)
- ✓ le funzioni per la presentazione dell'**istanza telematica di nomina dell'esperto** (art. 5 comma 1) e della documentazione indicata
- ✓ le funzioni per l'inserimento dell'**accettazione della nomina** da parte dell'esperto (art. 5 comma 4)
- ✓ le funzioni per l'inserimento della **relazione finale** dell'esperto (art. 5 co. 8)
- ✓ le funzioni per l'inserimento della determinazione del **compenso dell'esperto**

TEST PRATICO

VERIFICA della RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

Obiettivo: consentire una valutazione preliminare della complessità del risanamento

Come? Rapporto tra debito da ristrutturare e flussi finanziari (al servizio del debito)

Se non c'è ancora un piano d'impresa si esamina l'indebitamento ed i dati dell'andamento attuale, ma al netto da eventi non ricorrenti (lockdown, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).

Gli elementi inseriti non rappresentano indici della crisi, ma valutano il grado di difficoltà che si dovrà affrontare

Quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità?
E di che tenore ed intensità saranno ?

TEST PRATICO

VERIFICA della RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

I flussi annui (positivi) al servizio del debito che la gestione dell'impresa è in grado di generare a regime (prescindendo dalle eventuali iniziative industriali) sono generati da:

Stima del MOL prospettico normalizzato annuo

(meno) investimenti di mantenimento annui a regime

(meno) imposte sul reddito annue che dovranno essere assolte

TOTALE B

Il prospetto reca una struttura semplificata di calcolo del *Free Cash Flow From Operations* a regime. Per le cooperative i flussi per rimborso del prestito sociale sono determinati secondo una ragionevole stima basata sulle evidenze storiche delle movimentazioni del prestito.

Se B è >1, cioè l'impresa è prospetticamente in equilibrio, applico la formula A/B, cioè:

COMPONENTI DEL DEBITO da ristrutturare

FLUSSI ANNUI al servizio del debito

TEST PRATICO

VERIFICA della RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

Infatti, se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico e cioè presenta, a decorrere almeno dal 2° anno, **flussi annui [B], superiori a zero (destinati a replicarsi nel tempo)**, il grado di difficoltà del risanamento è pari al **rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato [A] e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito [B]**.

Il risultato del rapporto fornisce una prima indicazione di massima: - del numero degli anni per estinguere la posizione debitoria; - del volume dell'esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione; - dell'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.

In particolare se il rapporto è :

- **non superiore ad 1:** difficoltà contenute che crescono al crescere del rapporto (ma sono contenute)
- **vicino a 2:** andamento corrente dell'impresa sufficiente per percorso di risanamento (p. 6 sez);
- **tra 3 e 4:** il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali da adottare (p. 7 sez.);
- **tra 5 e 6:** anche un M.O.L. positivo non è sufficiente al risanamento: necessaria la cessione dell'azienda (p. 8)

Con **disequilibrio economico a regime**, vanno prese **iniziative in discontinuità** : cambio processi produttivi, nuovo modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni (vedi p. 7 - 8 sez.).

TEST PRATICO

VERIFICA della RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

Se i flussi al servizio del debito generati dalla gestione **sono sufficienti** a consentirne la sostenibilità, la formulazione delle proposte ai creditori **può essere effettuata sulla sola base dell'andamento corrente e la redazione del piano d'impresa assume minore rilevanza.**

Se il risanamento **dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali** assume precipua rilevanza **il piano d'impresa** (vedi *check-list alla Sezione II*), ma l'esperto, nell'esaminare il piano, deve tener sempre conto di tutte le variabili che vi incidono.

Se la continuità aziendale può essere perseguita solo in via indiretta, vanno stimate **le risorse realizzabili attraverso la cessione dell'azienda o di rami di essa** e compararle con il **debito che deve essere servito** per la praticabilità del risanamento.

TEST PRATICO

VERIFICA della RAGIONEVOLE PERSEGUIBILITA' DEL RISANAMENTO

DA VALUTARE PER REDIGERE UN TEST CORRETTO

1) Quali sono le rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nei prossimi due anni? Quota capitale + quota interessi? I leasing?

2) **Debito riscadenziato? L'intero debito residuo oggetto di riscadenziamento**? Molte aziende (decr. Liquidità) sono ricorse al rinegoziamento del debito con la garanzia dello stato. Potrebbe risultare penalizzante?

3) **Investimenti sulle iniziative industriali** che si intende adottare: ammontare risorse retraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinari) o rami d'azienda compatibili con fabbisogno industriale? Nuovi conferimenti e finanziamenti?

4) **MOL normalizzato annuo**, comprensivo delle componenti non ricorrenti? Nel caso di test preliminare basato sui dati attuali, senza avere ancora un piano, tale voce può essere stimata come **MOL escludendo gli "altri ricavi e proventi" e i "costi di gestione"**?

5) **Investimenti di mantenimento annui a regime**

Nel caso di test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento (dati attuali, senza ancora disporre un piano), tale voce può non essere considerata? **Oppure va valorizzata, in base ai dati attuali, ricavandola dal flusso di cassa da attività d'investimento del rendiconto finanziario?**



Check-list particolareggiata per la redazione del Piano di Risanamento

(decr. dirig. 28/09/2021)

Il **piano di risanamento** (costruito attraverso una «sessantina» di domande per l'imprenditore e l'esperto) è un processo che presuppone:

- la presenza di **minimi requisiti organizzativi**;
- la disponibilità di una **situazione economico patrimoniale aggiornata**.

Il piano parte dalla **situazione in cui versa l'impresa e dalle sue cause**. La parte quantitativa del piano ricerca le **strategie da adottare**, seguendo un ordine logico attraverso **valutazioni per stimare i flussi finanziari**.

Il debito esistente che deve essere rimborsato viene confrontato con i flussi finanziari della gestione aziendale (anche per individuare la tipologia di proposte da formulare ai creditori e alle altre parti interessate)



Protocollo di conduzione della composizione negoziata: punti salienti

(decr. dirigit. 28/09/2021)

- Il Rappresentante: Verifica dell'indipendenza e accettazione dell'incarico
- Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
- Analisi della coerenza del piano di risanamento con la lista di controllo
- Analisi delle linee di intervento
- Indicazioni operative in caso di misure protettive e cautelari
- **La gestione dell'impresa in pendenza della composizione negoziata**
- **Svolgimento delle trattative con le parti interessate**
- **Formulazione delle proposte dell'imprenditore e delle parti interessate**
- **Parere dell'esperto in caso di nuovi finanziamenti prededucibili**
- **Rinegoziazione dei contratti**
- **Cessione dell'azienda nella composizione negoziata o nell'ambito del concordato semplificato** (nella fase tra la domanda e l'omologa)
- **Stima della liquidazione dell'intero patrimonio**
- Conclusione dell'incarico e relazione finale dell'esperto



La presentazione dell'istanza

Art. 3 legge n.147/2021

Istanza di accesso alla composizione negoziata:

- ✓ **presentata dall'imprenditore** al Segretario Generale della CCIAA territoriale di competenza (criterio della sede legale) secondo il Modello 2 allegato al decreto dirigenziale
- ✓ **attraverso la Piattaforma telematica nazionale** con accesso consentito dal sito di ciascuna CCIAA all'indirizzo www.composizionenegoziata.camcom.it
- ✓ **allegando specifica documentazione** (bilanci, relazione sulle attività, elenco creditori, ricorsi per fallimento, certificato debiti tributari, situazione debitoria, certificato debiti e premi INPS/INAIL, estratto centrale rischi) come previsto dal comma 3 dell'art. 5 del d.l. 118

Prima di effettuare l'istanza, l'imprenditore verifica, attraverso un test facoltativo sulla sezione pubblica della piattaforma, la perseguibilità del risanamento aziendale



Obblighi d'informativa per l'accesso alla composizione negoziata

Art. 5 legge n.147/2021

L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica:

- ✓ **i bilanci degli ultimi 3 esercizi** oppure (per chi non è tenuto al deposito dei bilanci), **le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi 3 periodi di imposta**,
- ✓ una **situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata (max 60 gg.)**;
- ✓ una **relazione sull'attività esercitata (con piano finanziario a 6 mesi) e le iniziative industriali che intende adottare**;
- ✓ **l'elenco dei creditori** (con i crediti scaduti e a scadere ed i diritti reali e personali di garanzia);
- ✓ **una dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per la dichiarazione di fallimento o l'accertamento dello stato di insolvenza**;
- ✓ **il certificato unico dei debiti tributari** (art. 364, co 1, del d. lgs. 14/2019);
- ✓ **la situazione debitoria complessiva** (Agenzia delle Entrate-Riscossione);
- ✓ **il certificato dei debiti contributivi e dei premi assicurativi** (art 363, co 1 del dec. lgs 14/2019) e non il **DURC** (non più previsto nelle recenti modifiche);
- ✓ **un estratto delle informazioni Centrale dei rischi (Banca d'Italia) max 3 mesi**

La piattaforma: la dichiarazione iniziale

DICHIARAZIONI del Rappresentante Impresa

Imprese sotto soglia

L'imprenditore possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che ne rendono possibile l'insolvenza?
(Attivo patrimoniale < 300.000€ - Ricavi lordi < 200.000€ - Debiti < 500.000€)

Test pratico

L'imprenditore ha redatto il test online di ragionevole perseguibilità del risanamento?

Risorse finanziarie

L'imprenditore necessita di nuove risorse finanziarie urgenti per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale?

Regime di sospensione obblighi conservazione capitale

L'imprenditore intende avvalersi del regime di sospensione, previsto dall'art.8 del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118?
(testo modificato con la legge di conversione n.147/2021 del decreto legge n. 118/2021)

Appartenenza ad un gruppo

(in caso affermativo allegare relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi e contrattuali, nonché l'indicazione delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile). La presente domanda vale quale richiesta unitaria di nomina dell'esperto per le imprese del gruppo che la sottoscrivono.

Misure protettive del patrimonio

L'imprenditore intende richiedere l'applicazione di misure protettive del patrimonio, come previsto dall'art. 6, comma 1 del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118? (testo modificato con la legge di conversione n.147/2021 del decreto legge n. 118/2021)



LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

INVIO ISTANZA

All'invio dell'istanza sono eseguiti **tutti i controlli formali** per verificarne la correttezza

- informazioni obbligatorie per Attività economica (dal Registro Imprese, ma modificabile dall'Imprenditore),
- Fatturato e Dipendenti (a cura del Rappresentante Impresa)
- Documenti obbligatori (tenuto conto anche delle autodichiarazioni impostate dal Rappresentante Impresa)
- I documenti sono tutti firmati digitalmente (la firma può essere apposta dal Rappresentante Impresa che dai Professionisti invitati dal Rappresentante Impresa)
- i documenti allegati hanno una dimensione massima di 1Mb; la firma digitale deve essere nel formato PADES o CADES.

La presentazione dell'istanza

Art. 3 legge n.147/2021

Il Segretario generale della CCIAA comunica l'istanza entro 2 gg lavorativi alla Commissione (ex art 3, co.6) e allega dimensione del volume d'affari, numero dipendenti e settore dell'impresa

Entro 5 giorni lavorativi, la Commissione nomina l'esperto (ad eccezione delle imprese sottosoglia ex art. 17/DL)

- ✓ tra gli iscritti nell'elenco ex art. 3 co. 3
- ✓ garantendo rotazione e trasparenza
- ✓ assegnando max 2 incarichi contemporaneamente
- ✓ la nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale

L'esperto:

- ✓ **verifica la propria indipendenza ed il possesso delle competenze e la disponibilità di tempo** necessaria
- ✓ **entro 2 giorni lavorativi** dalla ricezione, **comunica all'imprenditore l'accettazione e la inserisce nella piattaforma**

Se rinuncia ne da' comunicazione alla Commissione che provvede alla sostituzione



UNIONCAMERE

LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

RICEZIONE ISTANZA DA PARTE DEL S.G

Al ricevimento dell'istanza, il Segretario Generale della Cciaa provinciale accede alla piattaforma e verifica l'allegazione corretta ed i contenuti di tutti i documenti obbligatori.

Se ci sono anomalie (contenuto dei documenti ecc.) il Segretario Generale si mette in contatto (extra piattaforma) con il Rappresentante Impresa per chiedere di integrare la documentazione (anche nello stato di “domanda inviata”, viene consentita l'integrazione di ulteriori documenti, fino alla sua “chiusura”).

Solo adesso il Segretario Generale procede con l'invio dell'istanza ai Membri della Commissione regionale

Se l'istanza è presentata da Impresa sotto soglia (con autodichiarazione del Rappresentante Impresa), si procederà con la nomina dell'esperto



UNIONCAMERE

LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

NOMINA DELL'ESPERTO E ACCETTAZIONE INCARICO

Prima dell'accettazione dell'incarico, l'esperto deve prendere visione di tutta la documentazione inserita in istanza. Tale documentazione **non potrà essere scaricata sul pc personale dell'esperto.**

In caso di mancata accettazione da parte dell'esperto, l'esperto dovrà accedere alla piattaforma ed indicare il diniego a procedere

Tale diniego verrà notificato alla Commissione e al Segretario Generale, i quali dovranno individuare un nuovo nominativo da associare all'istanza.

La nomina dell'esperto da parte della Commissione, o del Segretario Generale (sotto soglia), potrà attingere anche ad elenchi di altre regioni.



LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

A SEGUITO ACCETTAZIONE INCARICO

L'esperto che ha accettato l'incarico (di seguito esperto incaricato) avrà ora l'accesso allo scarico in locale di tutta la documentazione presente in istanza, oltre alla possibilità di invitare soggetti.

I soggetti invitati dall'esperto potranno essere resi pubblici, ovvero visibili a tutti gli aventi diritto ad accedere all'istanza, oppure l'esperto potrà creare delle stanze di condivisione riservate (cassetti) nelle quali invitare i soggetti che ritiene utile possano contribuire alla negoziazione.

SOLO IN QUESTO CASO SI POTRA' PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE MISURE PROTETTIVE. SENZA L'ACCETTAZIONE DELL'ESPERTO NON E' POSSIBILE



LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA



ELENCO ESPERTI



Regolamenta la raccolta e l'invio degli elenchi alla CCIAA Capoluogo



Invio periodico
Elenco/aggiornamenti

A partire dal 17 maggio 2022
l'invio avviene con cadenza annuale



Soggetti non appartenenti ad ordini professionali



Responsabile formazione e tenuta elenco



composizionenegoziata@infocamere.it



LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Le Cciao capoluogo di regione, individuano il soggetto che gestisce l'elenco degli esperti (Responsabile tenuta/aggiornamento dell'elenco) ed espongono sul proprio sito istituzionale:

- le istruzioni per la comunicazione degli elenchi da parte degli ordini professionali
- il modello di file in formato Excel e le istruzioni per l'inoltro della domanda di iscrizione, per i soggetti non iscritti agli ordini professionali

Viene pubblicato, sul sito istituzionale della Camera, unicamente il nominativo dell'esperto che ha accettato l'incarico di composizione negoziata, oltre al suo CV.



LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
CODICE FISCALE	Nome	Cognome	Provincia	Indirizzo PEC	Albo Professionale	Data Iscrizione	Settore Esperienza	Ulteriore Formazione	Note
1									
4									
6									
8									
4									

La composizione dell'elenco relativo ai soggetti non iscritti ad ordini professionali sarà in carico al Responsabile della CdC e sarà inviato ad IC con le medesime modalità sopra descritte.

La nomina dell'esperto: la Commissione

Art. 3 legge n.147/2021

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una **Commissione (che opera senza compensi) in carica per 2 anni. La commissione è costituita presso le CCIAA del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano**

E' composta da:

- a) un magistrato designato dal presidente del Tribunale delle imprese del capoluogo di regione (o provincia autonoma Trento o Bolzano)**
- b) un membro designato dal Presidente della CCIAA presso cui è costituita la commissione**
- c) un membro designato dal Prefetto capoluogo di regione (o provincia aut. Trento o Bolzano)**

Doveri delle parti

Art. 4 legge n.147/2021

Durante le trattative le parti sono chiamate a comportarsi secondo **buona fede** e **correttezza**

L'imprenditore ha il dovere di:

- ✓ rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente;
- ✓ gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori

Le **banche** e gli **intermediari finanziari**, i loro **mandatari** e i **cessionari dei loro crediti** sono chiamati a partecipare alle trattative in modo attivo e informato.

Tutte le parti coinvolte nelle trattative devono collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e sono tenute a rispettare l'obbligo di riservatezza.



L'esperto indipendente *Ruolo e nomina*

Art. 5 legge n.147/202

L'esperto verifica la propria **indipendenza**, il possesso delle **competenze** e la **disponibilità di tempo** necessarie per lo svolgimento dell'incarico

Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, l'esperto:

Entro 3 gg dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto





L'esperto indipendente *Ruolo e nomina*

Art. 5 legge n.147/2021

L'incarico dell'esperto è **concluso** se:

- ✓ **A 180 gg** dall'accettazione della nomina, **le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi** (l'opzione possibile è il concordato semplificato ex art. 18 e 19)

L'incarico dell'esperto **può proseguire** se:

- ✓ **è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale** (ex art. 7 e 10)
- ✓ **tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente**
- ✓ Al termine dell'incarico l'esperto redige una **relazione finale che inserisce nella piattaforma** e comunica all'imprenditore, ovvero, in caso di concessione di misure protettive e cautelari, al giudice che le ha emesse che ne dichiara cessati gli effetti



Misure protettive

Art. 6 legge n.147/2021

L'imprenditore può chiedere le misure protettive del patrimonio (istanza di nomina dell'esperto o sulla Piattaforma) e la stessa **istanza** delle misure è **pubblicata nel Registro delle imprese**

Dal giorno della pubblicazione, i creditori non possono:

- ✓ acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore
- ✓ Iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa
- ✓ rifiutare unilateralmente l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ovvero anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore solo a causa del mancato pagamento di crediti anteriori

L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una **dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari** disposte nei suoi confronti e un aggiornamento dei ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'accertamento dello stato d'insolvenza.

Dalla pubblicazione dell'istanza e fino a conclusione delle trattative/archiviazione non può essere pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza



Misure protettive: Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari

Art. 7 legge n.147/2021

L'imprenditore, con **ricorso** presentato **al Tribunale** competente lo stesso giorno della pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, **chiede conferma/modifica delle misure protettive e, ove occorre, provvedimenti cautelari** necessari per la conduzione delle trattative.

Entro 30 gg dalla pubblicazione dell'istanza, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato

L'omesso/ritardato deposito del ricorso causa l'inefficacia delle misure protettive; decorsi inutilmente 30 gg, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal Registro imprese

Entro 10 gg dal deposito del ricorso, il Tribunale fissa l'udienza. Sentite le parti e l'esperto, nomina eventualmente un **ausiliario**

Il Tribunale **stabilisce la durata** (min 30 e max 120 gg) delle misure protettive e degli eventuali provvedimenti cautelari disposti

Possibile **proroga (o revoca) delle misure (max 240 gg)** ove funzionale (o meno) ad assicurare il buon esito delle trattative (o siano sproporzionate al pregiudizio ai creditori)

La conclusione delle trattative

Art. 11 legge n.147/2021

Quando è individuata una soluzione per il superamento della situazione di crisi, le parti possono alternativamente concludere:

- ✓ un contratto, con uno o più creditori (misure premiali se c'è continuità oltre 2 anni)
- ✓ una convenzione di moratoria (art. 182 oct. L.F)
- ✓ un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto (con gli effetti del piano attestato di risanamento) senza necessità dell'attestazione prevista dall'art. 67, 3 co. lettera d) L.F.

Le possibilità per l'imprenditore all'esito delle trattative:

- ✓ omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 L.F.
- ✓ piano attestato di risanamento
- ✓ domanda di concordato semplificato per liquidazione del patrimonio (artt. 18 e 19 L. 147/2021)
- ✓ accedere alle altre procedure di regolazione della crisi (Conc. preventivo in continuità o ammin. straordinaria)



I gruppi di imprese

Art. 13 legge n.147/2021

L'istanza di nomina dell'esperto:

- ✓ è presentata al Segretario Generale della Cciaa dove è iscritta la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento
- ✓ in alternativa, è presentata **dall'impresa con maggiore esposizione debitoria**

L'esperto può gestire la composizione della crisi in modo unitario (per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza), a meno ciò renda gravose le trattative (svolgendole quindi per singole imprese)

Se le imprese - di un medesimo gruppo - presentano più istanze e gli esperti nominati, sentiti richiedenti e creditori, propongono che la composizione avvenga in modo unitario (o per più imprese individuate) la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati

Se non c'è accordo, la composizione è svolta dall'esperto di cui alla prima istanza

Misure premiali

Art. 14 legge n.147/2021

La composizione negoziata prevede **incentivi e agevolazioni**:

- ✓ Riduzione alla misura legale degli **interessi** sui debiti tributari dell'imprenditore (dall'accettazione dell'esperto fino alla chiusura di un contratto o alla convenzione di moratoria);
- ✓ Riduzione alla misura minima delle **sanzioni** tributarie
- ✓ Riduzione del 50% delle sanzioni e degli interessi su debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza
- ✓ Se si chiude un contratto con uno o più creditori, o se si arriva ad un accordo (ex art. 67) l'Agenzia delle Entrate può concedere un **piano di rateazione fino a max 72 rate mensili** (somme dovute e non versate imposte sul reddito, ritenute alla fonte, IVA, IRAP non ancora iscritte a ruolo)



In caso di successiva dichiarazione di **fallimento o accertamento di stato di insolvenza**, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza riduzioni



Ruolo dell'organo di controllo societario

Art. 15 legge n.147/2021

Non esiste più il precedente obbligo di segnalazione all'OCRI ma un **«invito» all'imprenditore ad attivarsi volontariamente ed autonomamente** (non sono più previste quindi le segnalazioni interne o esterne)

L'organo di controllo societario segnala tempestivamente, per scritto, all'organo amministrativo, l'esistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza per l'ammissione alla composizione negoziata.

Viene fissato un termine congruo, non superiore a 30 giorni, entro il quale **l'organo amministrativo deve riferire circa le iniziative intraprese** (e rimangono valide le norme ex art. 2403 sui doveri di vigilanza)

La tempestiva segnalazione e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate **ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità ai sensi dell'art. 2407 del c.c.**



Il compenso dell'esperto

art. 16 legge n.147/2021

Calcolato su Attivo dell'impresa debitrice (media ultimi 3 bilanci o dich. redditi)

Il compenso complessivo = min 4.000 > X < max 400.000€

- ✓ +100% se concluso contratto, convenzione, accordo o piano risanamento
- ✓ +10% (ulteriore) se accordo ex art. 11 co.1 lett. c), cioè art. 67 legge fallimentare)
- ✓ +25% se i creditori sono > 21 e < 50
- ✓ +35% se i creditori > 50
- ✓ -40% se creditori < 5
- ✓ +10% se c'è vendita complesso aziendale o se viene individuato un acquirente
- ✓ +100€ per 1 h di presenza alla consultazione sindacale
- ✓ Max € 500 = se l'imprenditore non compare o c'è archiviazione dopo il 1° incontro
- ✓ Per gruppi di impresa il compenso è determinato tenendo conto della percentuale sull'attivo di ciascuna impresa istante.

Se non c'è accordo **il compenso è «liquidato»* dalla Commissione** (se imprese sottosoglia dal Segretario Generale della CCIAA).

* per LIQUIDATO si intende DETERMINATO, non PAGATO

Le imprese minori «sotto soglia»

Art. 17 legge n.147/2021

L'impresa sotto soglia può presentare istanza all'organismo di composizione (OCC) oppure al Segretario generale della CCIAA, in cui ha sede legale l'impresa (attraverso la Piattaforma telematica nazionale)

Se l'impresa sotto soglia sceglie la Camera di commercio, sarà il Segretario generale della Camera stessa a dover nominare l'esperto e non la Commissione Regionale

Il Segretario Generale dovrà altresì provvedere alla «liquidazione» del compenso dell'esperto, intesa come DETERMINAZIONE DEL COMPENSO e NON come PAGAMENTO

**Limite dimensionale delle imprese «sotto soglia» da possedere congiuntamente :*

- ✓ **Attivo patrimoniale < 300.000€**
- ✓ **Ricavi lordi < 200.000€**
- ✓ **Debiti: < 500.000€**



Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

- art. 18 legge n.147/2021 (1/4)

L'esperto nella relazione finale dichiara che **le trattative non hanno avuto esito positivo** e che **le soluzioni di cui all'art. 11, commi 1 e 2 D.L. non sono praticabili.**

Nei 60 gg successivi alla comunicazione l'imprenditore può presentare **proposta di concordato per cessione dei beni**, unitamente a:

- **piano di liquidazione;**
- **documenti di cui all'art. 161, comma 2. lett. a), b), c), d) della L.F. (come per la domanda di concordato) e cioè:**
 - i. **relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;**
 - ii. **stato analitico ed estimativo delle attività e elenco nominativo dei creditori**, con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
 - iii. **elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;**
 - iv. **valore dei beni e creditori particolari di eventuali soci illimitatamente responsabili**

NON SONO QUINDI NECESSARI: IL VOTO FAVOREVOLE DEI CREDITORI (LA SODDISFAZIONE INTEGRALE DEI CREDITORI PRIVILEGIATI E LA FISSAZIONE DELLE SOGLIE MINIME DI SODDISFAZIONE – 20% - DEL CETO CHIROGRAFARIO)

L'omologazione del concordato avviene con ricorso nel **Tribunale dove** l'impresa ha la sede principale. **Viene comunicato al PM e pubblicato dal cancelliere, nel registro delle imprese** entro il giorno successivo al deposito.



Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

- art. 18 legge n.147/2021(2/4)

A seguito di:

- ❖ valutazione della ritualità della proposta;
- ❖ acquisizione della relazione finale dell'esperto;
- ❖ acquisizione di parere dell'esperto circa i presumibili risultati della liquidazione e le garanzie offerte

il Tribunale nomina **un ausiliario** (art. 68 c.p.c.) assegnandogli un termine per formulare il parere

L'ausiliario deve far pervenire accettazione dell'incarico **entro 3 gg** dalla comunicazione (applicazione delle disposizioni art. 35 comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

Il Tribunale ordina al debitore di dare **comunicazione della proposta**, insieme al parere dell'ausiliario e alla relazione dell'esperto, **ai creditori risultanti dall'elenco depositato** e fissa la **data dell'udienza per l'omologazione**.

- Tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza devono decorrere **non meno di 30 gg**.
- I creditori (e chiunque sia interessato) può proporre opposizione all'omologazione entro 10 gg dall'udienza.



UNIONCAMERE

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

- art. 18 legge n.147/2021 (3/4)

FORTE CONTROLLO DEL TRIBUNALE IN SEDE DI OMOLOGA: FATTIBILITA' DEL PIANO, CONVENIENZA DELLA PROPOSTA, TUTELA DEI CREDITORI

Infatti, dopo la verifica :

- della regolarità del contraddittorio e del procedimento;
- del rispetto dell'ordine delle cause di prelazione;
- della fattibilità del piano di liquidazione
- l'assenza di pregiudizio (ma utilità) a ciascun creditore, rispetto alla liquidazione fallimentare

Il Tribunale omologa il concordato con decreto motivato immediatamente esecutivo

(si può proporre reclamo alla Corte d'appello nei successivi 30 gg)



COMPOSIZIONE NEGOZIATA

I vantaggi della composizione negoziata	Concordato preventivo con riserva Cosa occorre:
<ul style="list-style-type: none">- E' totalmente volontario;- E' totalmente stragiudiziale;- E' di durata mediamente rapida;- E' facilmente applicabile tramite la piattaforma;- Permette la continuità aziendale assoluta;- Non è più costoso di altre procedure;	<ul style="list-style-type: none">- Presentare informative periodiche;- Sono fortemente compromessi gli effetti reputazionali dell'impresa verso i fornitori;- Non si possono compiere pagamenti pregressi di crediti;- Viene notevolmente limitata la continuità aziendale;